



Circolare esplicativa

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE AI DETENTORI DI ARMI, AI SENSI DELLA LEGGE 157 DELL'11.02.1992 AD ATTRAVERSARE LE AREE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL PARCO.

Il Direttore f.f. Dott. Luca Soldano

Premesso che la Legge n. 394 del 06/12/1991 "Legge quadro sulle aree protette", all'art. 11, al comma 3 lettera f) sancisce il divieto di introduzione, da parte dei privati, di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata.

Considerato che con Decreto del Presidente della Repubblica del 05/06/1995, di istituzione del Parco Nazionale del Gargano, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04.08.1995, è stato delimitato il perimetro dell'Area Protetta e confermato il divieto di cui all'art. 11 comma 3 lettera f) della legge quadro.

Visto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.02.1998 e, successivamente, con Decreto del Presidente della Repubblica del 18/05/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01/10/2001, si procedeva all'adozione della nuova perimetrazione del territorio del Parco Nazionale del Gargano.

Visto l'art. 21, lettera g della legge 11.02.1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" prescrive il divieto del trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia.

Considerato che la Regione Puglia, con l'adozione della legge 27 del 13.08.1998, stabiliva le norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per la regolamentazione dell'attività venatoria.

Vista la nota SCD/3D/2000/21128, datata 05.11.2000, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nella quale è espressamente specificato che il divieto all'introduzione di armi nelle aree protette trova applicazione fino all'approvazione del regolamento.

Considerato l'articolato perimetro del Parco Nazionale del Gargano, che presenta alcuni centri abitati in area parco e la presenza di strade statali, provinciali e comunali che attraversano le zone 1 e 2 dell'area protetta.

Dato atto che per raggiungere le aree ove l'attività venatoria è consentita, è necessario ripetutamente attraversare l'area protetta.



2012
INTERNATIONAL YEAR OF
SUSTAINABLE
ENERGY FOR ALL

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Via Sant'Antonio Abate, 121 - Monte Sant'Angelo (FG)
Tel. 0884/568928 - Fax 0884/561348

Atteso che l'Ente Parco Nazionale del Gargano, per dare esecuzione a quanto disposto dalla Legge Quadro sulle Aree Protette e dalla Legge n. 157/1992, adottava, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31 del 16/10/2001, il Regolamento per il trasporto delle armi all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gargano.

Rilevato che, con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 9 del 21/06/2004, sono state apportate delle modifiche all'allora vigente regolamento.

Atteso la presente circolare esplicativa è motivata dalla necessità che gli uffici del Corpo Forestale, attesa l'esiguità del personale impiegato, siano impegnati più nell'attività di controllo del territorio che nell'istruttoria e disbrigo delle pratiche relative al rilascio delle autorizzazioni all'attraversamento dell'area parco ad opera di cacciatori intenti a raggiungere le zone dove è consentita l'attività venatoria.

Ritenuto necessario rendere più chiaro il contenuto del suddetto atto regolamentare, a suo tempo adottato.

Chiarisce che:

all'art. 4 la previsione secondo cui l'autorizzazione di competenza dell'Ente Parco deve essere rilasciata da uno dei Comandi di Stazione Forestale, comunque non esaurisce gli estremi di una delega espressa di funzioni tra enti giuridici, che come è noto avviene con separato atto formale, in cui ricorrono, tra le altre cose, in maniera inequivoca, i limiti della stessa e l'accettazione degli obblighi che ne seguono ad opera del soggetto delegato;

secondo la ratio sopra esplicitata anche la norma contenuta nell'art. 9 non può essere considerata di per sé un atto di delega esplicita;

premesso quanto sopra, è deducibile che una revoca espressa ad una delega che tale non è sarebbe incompatibile con la logica che risiede alla base del regolamento, essendo conseguente che ogni atto dell'Ente contrario a quanto espresso nei due articoli sopracitati determinerà il venir meno dell'obbligo in capo al Corpo Forestale di rilasciare le autorizzazioni in vece del Parco;

dal momento in cui si verificherà la condizione sopradetta sopraggiungerà l'obbligo per gli utenti di indirizzare alla sede di questo Ente le richieste di autorizzazione all'attraversamento dell'area naturale protetta al fine di raggiungere le aree ove è consentita l'attività venatoria.

Monte Sant'Angelo il 15/11/2012

Il Direttore f.f.

Dot. Luca Spolidano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile attesta che copia del presente atto è stata affissa all'Albo pretorio il giorno 19/12/2012, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile
Sig. Giuseppe Ricucci



2012
INTERNATIONAL YEAR OF
SUSTAINABLE
ENERGY FOR ALL

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Via Sant'Antonio Abate, 121 - Monte Sant'Angelo (FG)
Tel. 0884/568928 - Fax 0884/561348